

La legge 154/2001 in tema di "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari": cosa è cambiato nel nostro Paese dopo la sua entrata in vigore?

*Susanna Vezzadini**

Riassunto

La violenza domestica è un reato: tuttavia, ancora oggi, esso è scarsamente denunciato e il “numero oscuro” è sicuramente molto elevato.

Nel marzo 2001 il Parlamento italiano ha varato la legge n. 154 recante “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, ritenuta da subito un “atto normativo contro il ricatto della paura” in considerazione delle numerose prescrizioni ivi contenute e volte ad impedire all’aggressore la reiterazione della condotta dannosa. Sulla scorta di queste osservazioni preliminari, a sei anni dall’entrata in vigore della norma pare opportuno cercare di evidenziare quali siano i mutamenti prodotti da questa norma.

Résumé

La violence intrafamiliale est un délit. Les études réalisées à l'échelle internationale, tout comme les études nationales, ont ouvert une brèche sur cette réalité dont la gravité est déconcertante. Cependant le Parlement italien a approuvé en avril 2001, la loi relative aux "Mesures contre la violence dans la famille", affirmant ainsi sa volonté de répondre concrètement au problème de la violence domestique en Italie. Cette loi, présentée par les législateurs comme un exemple "d'acte normatif contre le chantage de la peur", contient une série de provisions destinées à empêcher à l'offenseur de réitérer son crime, introduisant des instruments procéduraux contre les abus intrafamiliaux. Face à de telles innovations, il est d'autant plus utile de continuer à se demander ce qui a changé en Italie, six ans après l'entrée en vigueur de la loi.

Abstract

Domestic violence is a crime. All international and national studies on this subject have contributed to uncovering part of it, shedding light on a very serious and dramatic reality. For that reason, in April 2001, the Italian Parliament passed the law n. 154 concerning “Measures against domestic violence”, therefore affirming in by this act its will to respond to the problem. The law, which is considered an example of a “normative act against the blackmail of fear”, consists of a series of guide lines to prevent the offender from repeating the crime. In view of this, it is essential to find out today what has actually changed in Italy six years after its coming into force.

La violenza intrafamiliare è un reato che si distingue, rispetto ad altri crimini, per un presupposto drammatico, sintetizzabile in poche parole: la persona che ami, a cui sei legato affettivamente, è il tuo carnefice. Altrimenti detto, è come avere la guerra tra le mura della propria casa, sovente senza avere però le armi con cui combattere e difendersi.

Gli studi realizzati in ambito internazionale, così come quelli effettuati a livello nazionale e locale,

disvelano una realtà di sconcertante gravità: tuttavia, ad oggi, la violenza domestica è ancora un delitto per il quale il “numero oscuro” è indiscutibilmente elevato, stante la peculiarità del contesto in cui esso viene perpetrato e le conseguenti difficoltà e resistenze di molte vittime a denunciare i fatti.

* Dottore di ricerca in Criminologia, Sociologia della devianza, Vittimologia e Sicurezza sociale, ricercatore confermato presso la Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” di Forlì – Università di Bologna.

Le cifre relative alla violenza intrafamiliare nel nostro Paese (frutto delle statistiche sui reati denunciati, dei dati raccolti dai centri antiviolenza e, inoltre, dalla recente Indagine condotta dall'Istat su questo tema¹) ci mostrano, pur con le difficoltà di cui si dirà, che questa colpisce indistintamente persone appartenenti ad ogni gruppo, categoria e ceto sociale; inoltre, sebbene donne e bambini siano i soggetti sui quali si riversa più frequentemente tale forma di violenza, essa non risparmia gli uomini e, problema oggi assai diffuso, gli anziani.

Fra gli autori di reato si rileva la medesima trasversalità, imponendo una presa di distanza dagli stereotipi che identificavano nel giovane maschio delle classi inferiori, in genere privo di istruzione, disoccupato e dedito all'abuso di alcool e sostanze stupefacenti, il "tipo" di aggressore domestico per eccellenza. Il dato che colpisce ad oggi, piuttosto, riguarda la presenza di un numero crescente di donne fra gli aggressori, e non soltanto per quanto concerne i delitti tradizionalmente attribuiti alle stesse dalla letteratura in materia, quali l'infanticidio ed il maltrattamento dei figli. Ciò, innegabilmente, riflette anche i mutati rapporti fra i generi nelle attuali società.

D'altra parte, questa trasversalità che accomuna vittime ed offensori rende difficoltoso il riferimento a tipologie predefinite di soggetti – siano questi le vittime o gli offensori-, costituendo

un ostacolo dal punto di vista diagnostico, preventivo ed operativo e, nondimeno, finendo per porre in discussione quel concetto di predittività tanto caro fin dalle origini all'approccio positivista in ambito criminologico e vittimologico². Pertanto, l'indirizzo maggiormente meritevole di considerazione quando si tratti di violenza intrafamiliare è, senza dubbio, quello multidimensionale che, come si evince dal termine, combina differenti prospettive teoriche (in particolare quelle psicologiche, psicopatologiche e sociologiche) al fine di pervenire ad una lettura dinamica e plurifattoriale del fenomeno in esame. Ciò vale, ad esempio, quando si debbano analizzare le cause che stanno alla base della violenza fra le mura domestiche (dove è opportuno fare riferimento ad una pluralità di contributi interpretativi i quali, lungi dall'escludersi vicendevolmente, appaiono

risultati dello studio sono disponibili sul sito: www.istat.it.

² Ciò nonostante, il tentativo di elaborare tipologie operative è facilmente riscontrabile in numerosi progetti aventi ad oggetto la violenza intrafamiliare e gli abusi che si consumano entro il "focolare domestico". A questo proposito, va osservato come sia attualmente in corso anche in Italia una sperimentazione del "Progetto SARA" (*Spousal Assault Risk Assessment*), sostenuto dalla Commissione Europea nell'ambito del "Programma Daphne". Si tratta di un progetto orientato a fornire alcune linee-guida per l'individuazione dei fattori di rischio connessi alla violenza posta in essere dal maltrattante, allo scopo di definire il livello di rischio della condotta aggressiva, così da prevenire recidiva ed escalation della violenza in ambito familiare. Con il termine "fattori di rischio" si fa riferimento ad una pluralità di elementi, inerenti la personalità dell'aggressore, il contesto sociale nel quale è inserito, nonché la storia pregressa dello stesso. Tale programma è rivolto a tutti coloro che operano nell'ambito del contrasto alla violenza domestica, siano questi operatori delle forze dell'ordine, operatori dei servizi sociali, avvocati, etc. Va rilevato, tuttavia, come questo approccio attribuisca scarsa rilevanza all'interazione che si instaura fra il maltrattante e la sua vittima, prescindendo quindi da una lettura dinamica -nel senso lewiniano del termine- della situazione conflittuale o violenta.

¹ Si tratta dell'indagine multiscopo, condotta nel 2006, avente ad oggetto la sicurezza delle donne e frutto della convenzione tra l'Istat ed il Ministero per i Diritti e le Pari Opportunità. La ricerca, in tema di *"La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia"*, è stata condotta su un campione di 25 mila donne tra i sedici ed i settanta anni, intervistate su tutto il territorio nazionale tramite tecnica telefonica. I

piuttosto nei termini di “punti di vista” differenti); e vale, ancora, quando si debbano considerare le figure della vittima e dell’aggressore, le cui condotte, come suggerito anche dalla Teoria del campo elaborata dallo psicologo sociale K. Lewin³, rappresentano il risultato mai scontato di interazioni dinamiche prodotte ad un dato momento, senza per questo trascurare la significatività delle esperienze passate e la loro influenza sul comportamento attuale. Senza scordare, inoltre, che molteplici e sfaccettate sono anche le forme dell’abuso (potendo questo riversarsi ed incidere sulle dimensioni fisiche; psicologiche, psichiche ed emozionali; materiali ed economiche; oltre che sulle relazioni sessuali), tutte parimenti contraddistinte dalla volontà di infliggere danno e sofferenza alla vittima, nel tentativo di controllare la relazione gestendola in modo violento.

Alla luce di quanto sin qui asserito, pare scontato ribadire la complessità del tema, anche a fronte delle difficoltà incontrate da tutti coloro che, a vario titolo, operano in questo ambito. La violenza domestica non è un problema di semplice definizione e, conseguentemente, non ci si può aspettare di trovare facili risoluzioni ad esso.

Tuttavia, ponendo al centro del proprio intervento i principi costituzionali dell’inviolabilità dell’essere umano e della pari dignità sociale dell’uomo e della donna di fronte alla legge (artt. 2-3 Cost.), nonché la riaffermazione

dell’uguaglianza morale e giuridica delle parti all’interno dell’istituzione matrimoniale e in riferimento al ruolo genitoriale (artt. 29-32 Cost.), nell’aprile 2001 il Parlamento italiano ha approvato la legge n. 154 recante “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, con cui si è manifestata la volontà di rispondere concretamente al problema della violenza domestica nel nostro Paese. Tale legge, presentata dai legislatori come un esempio di “atto normativo contro il ricatto della paura”, contiene una serie di previsioni volte ad impedire all’offensore la reiterazione del reato, introducendo strumenti di natura processuale a tutela degli abusi intrafamiliari. Infatti, la scelta del legislatore si è indirizzata alla individuazione di misure cautelari personali coercitive nei confronti del maltrattante, così da fornire immediata protezione alle vittime.

La misura coercitiva principale consiste nell’imposizione del giudice per le indagini preliminari rivolta all’indiziato di *“lasciare immediatamente la casa familiare ovvero di non farvi rientro, qualora questi si trovi in luogo diverso dal domicilio domestico”*. E’ ancora il giudice che, compatibilmente con l’esigenza di consentire il ripristino delle relazioni familiari – soprattutto in presenza di figli-, potrà autorizzare colloqui e visite periodiche, previo esame del contesto socio-familiare e del grado di conflittualità esistente. Inoltre, la presenza di esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi familiari consente al giudice di *“prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi*

³ Si vedano, a questo proposito, i contributi di K. Lewin, *Principi di psicologia topologica*, O.S., Firenze, 1961 e, dello stesso Autore, *Teoria dinamica della personalità*, Ed. Universitaria, Firenze, 1965. Ulteriori riflessioni sul tema sono state elaborate da A. Balloni, *Criminologia in prospettiva*, Clueb, Bologna, 1986 e da L. Gallino, voce “Teoria del campo”, *Dizionario di Sociologia*, UTET, Torino, 1993.

congiunti”. Questi aspetti risultano essere di particolare importanza se si pensa che, non di rado, in passato era la vittima a dover abbandonare l’ambito domestico per evitare gli abusi, cercando rifugio altrove. Ovviamente, tali misure devono essere impiegate con grande attenzione, in quanto possono tramutarsi facilmente in “armi improprie”, così che un soggetto possa rivalersi indebitamente sull’altro o ottenere profitto (ad esempio nei casi di mancato accordo in fase di divorzio, oppure quando un coniuge denunci di essere stato vittima di violenza domestica allo scopo di mantenere l’abitazione od assicurarsi la custodia dei figli).

Un secondo aspetto innovativo della legge è rappresentato dalla introduzione di una misura provvisoria a contenuto patrimoniale, che conferisce al giudice penale l’esercizio di facoltà di tipo civilistico. Infatti, qualora a seguito dell’allontanamento dell’autore di reato al coniuge o al convivente vittima di abusi –anche in assenza di figli- vengano a mancare i mezzi sufficienti che ne permettano la sussistenza, il giudice può stabilire l’erogazione di un assegno periodico (definendone modalità e termini). Quest’ultimo può essere versato al beneficiario direttamente dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante.

Fra i punti maggiormente qualificanti della norma va, inoltre, segnalata la volontà del legislatore di estendere le tutele anche alle situazioni di fatto (convivenze *more uxorio*), con ciò riconoscendo i mutamenti intervenuti di recente anche nel territorio italiano in tema di rapporti familiari (e tuttavia va osservato come ciò non si debba intendere come un riconoscimento giuridico indiretto della convivenza).

La legge, inoltre, dispone la sanzione per chiunque commetta abusi in ambito familiare, con ciò estendendo a tutti i membri del nucleo familiare l’eventualità della condotta deviante, senza limitarla ad un particolare soggetto: tradizionalmente il marito, il padre o comunque il maschio. Allo stesso modo, la legge apre al riconoscimento di una pluralità di vittime in ambito domestico, cogliendo le indicazioni provenienti dai moderni studi in ambito criminologico, sociologico e psico-sociale.

Infine, il legislatore si è richiamato alla possibilità, ove occorra, di richiedere “*l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e di maltrattamenti*”, in grado di fornire aiuto e sostegno ai soggetti offesi.

La legge 154/2001 ha permesso, quindi, di attribuire maggiore rilevanza alla figura della persona offesa rispetto a quanto avveniva in passato, introducendo strumenti innovativi volti a contrastare la violenza in ambito domestico ed aventi la funzione di garantire una rapida tutela della vittima di reato. Aspetti questi ultimi solo marginalmente presenti nell’art. 572 del codice penale concernente i “Maltrattamenti in famiglia e contro i fanciulli”, così come negli altri due articoli ad esso accompagnati, ossia l’art. 570 c.p. “Violazione dell’obbligo di assistenza familiare” e l’art. 571 c.p. “Abuso di mezzi di correzione”, incentrati essenzialmente sulla definizione della condotta delittuosa. Qui, infatti, il legislatore poneva attenzione principalmente all’individuazione degli elementi che configuravano tali condotte come reato,

individuandoli nella presenza di maltrattamenti quali sinonimo di mortificazioni e sofferenze inflitte alla vittima, nella abitudine e nella reiterazione della condotta⁴.

Ciò detto, e per tornare al tema oggetto di interesse, è utile domandarsi che cosa è cambiato in Italia ad ormai sei anni dall'entrata in vigore

⁴ Peraltro, a riprova di quanto il tema sia attualmente dibattuto ed oggetto di interesse nel nostro Paese - anche a seguito di recenti, numerosi e gravi fatti di cronaca - pare opportuno segnalare in questa sede che in data 25 gennaio 2007 è stato presentato in Parlamento, presso la Camera dei Deputati, il Disegno di legge n. 2169 in tema di *“Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione”*, su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunità, del Ministro della giustizia e del Ministro per le politiche della famiglia e di concerto con vari altri Ministeri. Tale disegno di legge è volto appunto a sensibilizzare, prevenire e contrastare le violenze perpetrate in ambito familiare, maturate sulla base di discriminazioni di genere e prevaricazioni nei confronti dei soggetti più deboli, quali i minori, gli anziani e i disabili. Tale proposta, qualora venisse approvata dal Parlamento ed in assenza di modifiche rilevanti alla stessa, apporterebbe una serie di mutamenti centralmente rilevanti rispetto al tema in oggetto, a partire da alcune modifiche sostanziali del codice civile, del codice di procedura penale e del sistema sanzionatorio verso chi ponga in essere maltrattamenti in ambito domestico. Inoltre, esso introdurrebbe innovazioni di indubbia portata, ispirandosi direttamente a quanto previsto dalla Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea, approvata in data 15 marzo 2001 (2001/220/GAI) e relativa alla *“Posizione della vittima nel procedimento penale”*, con ciò favorendo, ad esempio, la progettazione di programmi di protezione rivolti alle vittime, l’integrazione dei servizi socio-assistenziali già presenti sul territorio ed, ancora, la registrazione dei centri antiviolenza operanti nel Paese (sulla base di requisiti fondamentali per il loro corretto ed efficace funzionamento), nonché la rilevazione statistica periodica delle violenze e dei maltrattamenti perpetrati in questo ambito, allo scopo di promuovere l’elaborazione e la realizzazione di politiche di contrasto al fenomeno monitorando, al contempo, le politiche di prevenzione al fenomeno. Infine, il disegno di legge introdurrebbe ufficialmente, anche nel nostro ordinamento, il reato di *“atti persecutori”* (o *stalking*), prevedendo pene specifiche volte a sanzionare lo stesso.

dalla legge n. 154/2001. La risposta, quand’anche tendenzialmente ottimistica, non è però agevole, intervenendo fattori in grado di far sì che le riflessioni prodotte siano caratterizzate da una certa problematicità.

Innanzitutto, nonostante l’introduzione della nuova legge, è realistico affermare che non moltissimo, in sostanza, è cambiato se si considera che, perché la *“macchina giudiziaria”* prevista dalla norma possa mettersi in moto, è necessario la violenza venga denunciata o, almeno, che all’autorità competente *“ne giunga voce”* così da procedere d’ufficio. E tuttavia, qui si sta trattando di un reato che, per caratteristiche intrinseche, piuttosto raramente trapela al di fuori delle pareti domestiche. Infatti ancora nel 2004, ad esempio, una ricerca sul tema prodotta dalla Sezione italiana di Amnesty International guardava a questo fenomeno con preoccupazione, affermando che quasi il 95% delle donne che subiscono maltrattamenti in ambito familiare non li denuncia. Dati confermati, questi ultimi, anche dall’Indagine condotta dall’Istat nel 2006, dove emerge che il 96% delle donne maltrattate in famiglia non denuncia i fatti di cui è vittima.

Come è noto, le motivazioni che sospingono l’offeso verso il silenzio, l’isolamento e la chiusura rispetto all’esterno anziché procedere a denunciare, sono molteplici: in particolare, quando la violenza è agita contro la donna, essa può trovarsi nella condizione di essere impossibilitata a reagire poiché economicamente dipendente o altrimenti ricattabile dal proprio aggressore. Non di rado, poi, ci si trova di fronte a donne disposte a perdonare il partner avendo questi agito violentemente –così si sostiene- in un momento di debolezza o in un eccesso di

nervosismo; vittime, perciò, “legate a doppio filo” al loro carnefice dai sensi di colpa e da un paradossale senso di protezione volto a tutelare l'autore di reato piuttosto che la propria persona. Ancora, vi sono donne che ad oggi considerano esse stesse, per prime, la violenza domestica come una sorta di “affare privato”, da nascondere agli sguardi curiosi degli altri evitando le interferenze delle istituzioni e del sistema di giustizia in particolare, ritenendo troppo elevato il prezzo da pagare per interrompere il ciclo della violenza familiare, peraltro non infrequentemente costituito dalla vergogna e, in alcuni contesti, dal biasimo sociale.

Come ben sa chi si occupa di “vittimizzazione secondaria”, numerosi sono i fattori che scoraggiano le vittime dallo sporgere denuncia, le quali finiscono spesso per preferire il silenzio alla pubblicità dei fatti in cui sono coinvolte. Ad esempio, il contesto culturale e l'ambiente sociale in cui la vittima vive possono costituire un ostacolo al riconoscimento del carattere di ingiustizia dell'esperienza vissuta, determinando atteggiamenti improntati ad acquiescenza e remissività rispetto ai maltrattamenti anche da parte di chi li patisce. Ciò è particolarmente vero nei casi delle violenze contro gli uomini, dove l'abuso prende le forme dello sfruttamento economico e, soprattutto, dell'aggressione psicologica, della svalutazione e denigrazione, dell'umiliazione sistematica: aspetti, questi ultimi, difficili da riconoscere in un contesto culturale che non permette al maschio di percepirsi, e quindi di proporsi all'opinione pubblica, come vittima, pena il ridicolo e l'identificazione con uno stereotipo tipicamente femminile, nonché con i pregiudizi che lo accompagnano.

Anche per quanto concerne la vittimizzazione degli anziani in ambito familiare l'eventualità di denunce ad opera degli stessi appare di difficile attuazione, risultando invece significativo il ruolo svolto ad esempio dal vicinato nel segnalare alle forze dell'ordine situazioni di abusi, negligenze e violenze. Ma si tratta, come è facile intuire, di segnalazioni assai meno diffuse –per ovvi motivi che pare superfluo ricordare– di quanto la presunta⁵ ampiezza del fenomeno probabilmente necessiterebbe.

Nonostante tali riflessioni rivestano indubbiamente un significato rilevante, va osservato che qualcosa, dopo il 2001 è in effetti mutato a questo proposito. Se si guarda infatti alle statistiche giudiziarie penali relative ai delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale, considerando essenzialmente il reato di “Maltrattamenti in famiglia e contro i fanciulli” come configurato dall'art. 572 c.p., i dati presentano un incremento decisamente significativo, soprattutto se si comparano gli anni 2000 e 2001 (anno di entrata in vigore della l. 154), mostrando un aumento quasi del doppio per tutte le voci considerate in relazione all'anno 2001:

⁵ Infatti, solo di “presunta” diffusione del fenomeno si può parlare, non disponendo di dati ufficiali a questo proposito. Tuttavia, la crescente attenzione dei mass media per fatti di cronaca relativi a gravi negligenze e violenze perpetrati ai danni di anziani, anche da parte di familiari, sottolinea l'urgenza del problema nel nostro Paese similmente a quanto avviene in altre realtà. Ad esempio negli Stati Uniti, a fronte dell'aumento di criminalità nei confronti delle fasce della popolazione in età avanzata, molti stati hanno attuato riforme legislative improntate a sanzionare con maggiore severità chiunque commetta un reato contro tali soggetti, in special modo qualora esso venga perpetrato da un congiunto o un parente. Gli anziani, in tal modo, costituiscono uno “special group”, ossia una categoria di vittime “a tutela rafforzata”.

	2000	2001	2002	2003	2004
Delitti denunciati per quanto concerne il reato di “Maltrattamenti in famiglia”	In totale: 2.814	In totale: 4.167	In totale: 4.669	In totale: 4.794	In totale: 4.861
	di cui di autori ignoti: 275	di cui di autori ignoti: 185	di cui di autori ignoti: 202	di cui di autori ignoti: 199	di cui di autori ignoti: 255

Tabella n. 1: Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale (fonte ISTAT) (dati disponibili fino al 2004).

Uno sguardo, poi, alle persone denunciate a partire dal 2001 indica come anche il loro numero sia sensibilmente aumentato, mostrando inoltre

una crescita costante per quanto concerne il numero di donne che risultano coinvolte in veste di autrici:

	2000	2001	2002	2003	2004
Persone denunciate per maltrattamenti in famiglia	Totale: 2.315	Totale: 3.717	Totale: 4.112	Totale: 4.108	Totale: 4.125
		Di cui femmine: 316	Di cui femmine: 349	Di cui femmine: 342	Di cui femmine: 366

Tabella n. 2: Denunce, delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale e persone denunciate, per tipo di delitto (fonte ISTAT) (dati disponibili fino al 2004).

Infine, per quanto concerne le condanne emesse per questo stesso tipo di reato, vediamo che si presenta nuovamente un salto rilevante se si

comparano gli anni 2000 e 2001; rimanendo, inoltre, la tendenza pressoché invariata negli anni successivi:

	2000	2001	2002	2003	2004
Persone condannate per maltrattamenti in famiglia	896	1.244	1.216	1.257	1.298

Tabella n. 3: Condannati per tipo di delitto (fonte ISTAT) (NB: dati disponibili fino al 2004).

Vi è da aggiungere, tuttavia, che nel nostro Paese il reato di violenza domestica (così come inteso nel contesto anglosassone) non esiste: pertanto, a fronte delle condotte indicate con la generica denominazione di “maltrattamenti in famiglia”, preme in questa sede sottolineare che il solo maltrattamento (inteso nel significato di produrre mortificazioni e sofferenze alla vittima) non

comprende le molte altre fattispecie delittuose che possono invece accompagnarsi quando si tratti di questa violenza e che, nelle nostre statistiche giudiziarie penali, rientrano sotto differenti denominazioni (quali, appunto: “danneggiamenti”, “ingiurie”, “minacce”, “percosse” e “lesioni colpose”, sino ai più gravi “omicidio tentato” e “omicidio consumato”,

“infanticidio”, “violenze sessuali” -comprese quelle ai danni di un minorenne-, “sequestro di persona” e “sfruttamento della prostituzione e della pornografia minorile”), con ciò producendo una sostanziale disaggregazione dei dati.

Vi è infine da osservare che una fotografia piuttosto attendibile circa l'entità di tale fenomeno nel nostro Paese e, conseguentemente, dei mutamenti intercorsi successivamente alla legge del 2001, ci è offerta dai dati raccolti dai numerosi centri anti-violenza presenti su tutto il territorio e, particolarmente, in alcune realtà italiane quali appunto l'Emilia Romagna. Il quadro che ne esce, sebbene da molti considerato solo la punta dell'iceberg, mostra che in effetti qualcosa va modificandosi a seguito dell'entrata in vigore della l. 154/2001⁶.

Infatti, già dall'anno successivo al 2001 appare notevolmente incrementato il numero di persone

(ma ancora si tratta essenzialmente di donne e, particolarmente, straniere) che si rivolgono a questi centri in cerca di aiuto ed assistenza, incoraggiate certamente dalle nuove forme di tutela previste dalla norma ma, principalmente, dalla consapevolezza di non essere le sole a soffrire questo genere di violenze. Consapevolezza che spinge a rompere il muro del silenzio costruito nel tempo dalla vergogna e dalla paura.

Infatti, pare di poter asserire che l'entrata in vigore della legge n. 154/2001 ha determinato un subitaneo, ma non transitorio, interesse per il fenomeno della violenza intrafamiliare, quasi che esso venisse “scoperto” grazie alla norma e non fosse, piuttosto, un comportamento di antica data, solidamente radicato in varie pratiche familiari. In altri termini, si è iniziato a *parlare* di violenza domestica: passo fondamentale per il suo riconoscimento e la sua stigmatizzazione quale condotta aberrante, per il suo ribaltamento da tabù nascosto a delitto da contrastare.

Questo è vero, naturalmente, per quanto concerne gli studi in ambito criminologico, sociologico e psico-sociale, che hanno fatto del problema uno dei temi emergenti di indagine, oggetto di ricerche, convegni e dibattiti. Ma soprattutto, in un Paese sì moderno e progredito come l'Italia, e tuttavia fermamente arroccato alla difesa di alcuni persistenti disvalori sottoculturali, solo di recente, e proprio grazie all'impulso generato dalla norma, è avvenuto che anche a livello di immaginario collettivo la violenza domestica abbia cessato di essere considerata un “affare privato”, divenendo a tutti gli effetti un problema di interesse pubblico.

⁶ A questo proposito si ricorda che nel 2005 si è svolta la terza indagine diretta a rilevare i dati dei Centri Antiviolenza della Regione Emilia-Romagna. In particolare, l'indagine si è concentrata su 10 centri antiviolenza regionali e 6 centri del privato sociale, presso i quali viene data accoglienza ed offerto supporto psicologico, legale, finanziario e materiale a donne che si trovano in situazioni di difficoltà. Nel solo anno 2005, si segnala che sono state accolte 1.419 donne, di cui 531 sono straniere. La maggioranza fra esse è coniugata o convivente, con figli spesso minorenni. Inoltre, un aspetto che desta preoccupazione è costituito dall'età media delle donne che si rivolgono a tali strutture: si tratta infatti di soggetti piuttosto giovani, avendo prevalentemente fra i 30 ed i 39 anni d'età. Infine vi è da osservare come, ponendo a confronto i dati rilevati nel 2000, quest'ultima indagine ha attestato un aumento della percentuale di donne richiedenti aiuto in un arco di tempo inferiore -in relazione all'inizio del maltrattamento- rispetto a quanto avveniva in passato. Per un approfondimento su queste tematiche si veda inoltre, fra gli altri, il contributo di G. Creazzo, *Mi prendo e mi porto via. Le donne che hanno chiesto aiuto ai Centri antiviolenza in Emilia-Romagna*, Angeli, Milano, 2003.

E ciò rappresenta innegabilmente una svolta, essendo la mutata percezione del fenomeno il primo vero passo verso la completa legittimazione dell'intervento dello Stato nelle dinamiche familiari e preparando il terreno alla progettazione di interventi mirati non solo in termini repressivi ma, principalmente, preventivi, volti a diffondere la cultura del disvalore di tali condotte anche nei contesti più arretrati.

La legge n. 154/2001, quindi, può a ragione essere intesa come una norma che ha indubbiamente concorso a smuovere le coscienze individuali e collettive rispetto alla percezione di un fenomeno estremamente diffuso e tuttavia alacramente nascosto e quasi difeso da occhi indiscreti, siano quelli spauriti ed ansiosi del vicino di casa o quelli più severi del sistema di giustizia.

Bibliografia.

- AA.VV., *La violenza domestica: un fenomeno sommerso*, Milano, Angeli, 1995.
- AA.VV., *Violenza alle donne. Cosa è cambiato? Esperienze e saperi a confronto*, Milano, Angeli, 1996.
- AA.VV., *Anziani '97. Tra emarginazione e opportunità*, Roma, Edizioni Lavoro, 1997.
- AA.VV., *Politiche e problemi della sicurezza in Emilia-Romagna: 1994 – 2004. Decimo rapporto annuale, Quaderni di Cittàsicure – Presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna*, Bologna, 2004.
- Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Bologna, Clueb, 1986.
- Balloni A. (a cura di), *Vittime, crimine, difesa sociale*, Bologna, Clueb, 1988.
- Balloni A., Viano E. (a cura di), *IV Congresso Mondiale di Vittimologia. Atti della giornata bolognese*, Bologna, Clueb, 1989.
- Balloni A., “La vittima del reato, questa dimenticata”, in *Atti Tavola Rotonda della Conferenza annuale della Ricerca*, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 2001.
- Balloni A. (a cura di), *Cittadinanza responsabile e tutela della vittima*, Bologna, Clueb, 2006.
- Bisi R., Faccioli P. (a cura di), *Con gli occhi della vittima. Approccio interdisciplinare alla vittimologia*, Milano, Angeli, 1996..
- Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Milano, Angeli, 2004.
- Bisi R. (a cura di), *Scena del crimine e profili investigativi. Quale tutela per le vittime?*, Milano, Angeli, 2006.
- Carrieri F., Catanesi R., Greco O., *La vecchiaia. Aspetti criminologici e psichiatrico forensi*, Milano, Giuffrè, 1992.
- Creazzo G., *Mi prendo e mi porto via. Le donne che hanno chiesto aiuto ai Centri antiviolenza in Emilia-Romagna*, Milano, Angeli, 2003.
- Cresson G., “Mediazione familiare e violenza domestica”, in Romito P. (a cura di), *Violenza alle donne e risposte delle istituzioni. Prospettive internazionali*, Milano, Angeli, 2000.
- Di Martino P., *Violenze familiari. La tutela civile e penale nella legge n. 154/2001: profili giuridici e criminologici nell'applicazione giurisprudenziale*, Napoli, ed. Simone, 2004.
- Gallino L., voce “Teoria del campo”, in *Dizionario di Sociologia*, Torino, UTET, 1993.
- Gulotta G., Riboni M., *La violenza sui figli e altri tipi di violenza familiare*, in Gulotta G., *Famiglia e violenza: aspetti psicosociali*, Milano, Giuffrè, 1984.
- Kindschi Gosselin D., *Heavy Hands. An Introduction to the Crimes of Domestic Violence*, New Jersey, Prentice Hall Inc., Upper Saddle River, 2000.
- Lewin K., *Principi di psicologia topologica*, Firenze, O.S., 1961.
- Lewin K., *Teoria dinamica della personalità*, Firenze, Ed. Universitaria, 1965.
- Malagoli Togliatti M., “Tecniche di mediazione dei conflitti nell'ambito della famiglia”, in AA.VV., *La violenza domestica: un fenomeno sommerso*, Milano, Angeli, 1995.
- Ponzio G., *Crimini segreti. Maltrattamento e violenza alle donne nella relazione di coppia*, Milano, Baldini Castoldi Dalai ed., 2004.
- Riboni M., “Il bambino vittima di maltrattamenti familiari”, in Gulotta G.,

- Vagaggini M. (a cura di), *Dalla parte della vittima*, Milano, Giuffrè, 1981.
- Roleff T. L. (edited by), *Domestic Violence: Opposing Viewpoints*, San Diego, California, Greenhaven Press, Inc., 2000.
 - Romito P., “Ma perché non lo lascia? Pratiche sensate e domande inappropriate”, in AA.VV., *Violenza alle donne. Cosa è cambiato? Esperienze e saperi a confronto*, Milano, Angeli, 1996.
 - Romito P. (a cura di), *Violenza alle donne e risposte delle istituzioni. Prospettive internazionali*, Milano, Angeli, 2000.
 - Saponaro A., *Vittimologia*, Milano, Giuffrè, 2000.
 - Schafer S., *Victimology: the Victim and his Criminal*, Reston, Virginia, Reston Publishing Company Inc., 1977.
 - Struve J., “Dancing with Patriarchy: The Politics of Sexual Abuse”, in Hunter M. (edited by), *The Sexually Abused Male*, vol. I, New York, Lexington Books, 1990.
 - Szegö A., “Quando lo stupro è legale : la marital rape exemption”, in Cadoppi A. (a cura di), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale (legge 15 febbraio 1996, n. 66)*, Padova, Cedam, 1996.
 - Terragni L., *Su un corpo di donna. Una ricerca sulla violenza sessuale in Italia*, Milano, Angeli, 1997.
 - Ventimiglia C., *La fiducia tradita. Storie dette e raccontate di partner violenti*, Milano, Angeli, 2002.
 - Vezzadini S., “Violenza domestica: dinamiche autore-vittime”, in Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Milano, Angeli, 2004.
 - Vezzadini S., *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Bologna, Clueb, 2006.
 - Viano E., “The Battered Child. A Review of Study and Research in the Area of Child Abuse”, in Drapkin I., Viano E. (edited by), *Victimology: a new focus*, Lexington, Lexington Books, vol. IV, 1975.
 - Walker L., *The Battered Woman*, New York, Harper & Row, 1979.
 - Walker L., “Abused Women and Survivor Therapy”, in *American Psychological Association*, Washington DC, 1996.
 - Walker L., *The Battered Woman Syndrome*, New York, Springer Publishing Company, 2000.
 - White R. B., Gilliland R. M., *I meccanismi di difesa*, Roma, Astrolabio, 1977.